



Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

La scheda contiene informazioni sui principali obblighi relativi all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. È destinata ai fabbricanti e agli importatori.

Principi

- Per immissione sul mercato s'intendono essenzialmente la fabbricazione e l'importazione di prodotti fitosanitari destinati alla vendita al pubblico o all'impiego professionale.
- I prodotti fitosanitari possono essere immessi sul mercato soltanto se sono omologati. L'omologazione può avvenire nel quadro di una regolare procedura d'autorizzazione, di un'omologazione per far fronte a situazioni eccezionali o con l'iscrizione nella lista dei prodotti fitosanitari esteri omologati in Svizzera.
- Le condizioni generali per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari sono fissate nell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161).

Cosa sono i prodotti fitosanitari?

I prodotti fitosanitari sono principi attivi o preparati destinati a:

- proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da malattie e organismi nocivi o a prevenirne l'azione;
- influire sui processi vitali dei vegetali in modo diverso da una sostanza nutritiva;
- conservare i prodotti vegetali;
- eliminare vegetali o parti di vegetali indesiderati o influenzare una crescita vegetale indesiderata.

Omologazione di un nuovo prodotto fitosanitario

Può chiedere un'autorizzazione chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. La domanda deve essere corredata di un'ampia documentazione.

Si applicano speciali procedure per l'omologazione di prodotti nuovi a fine di *ricerca e sviluppo*, *gestione di una situazione eccezionale*, impiego per *usi minori* nonché per domande di *permesso di vendita* di prodotti già autorizzati sotto un'altra denominazione.

La lista dei prodotti fitosanitari omologati, pubblicata dal servizio di omologazione, è disponibile su Internet come banca dati. Accesso diretto: www.psa.blw.admin.ch

Principi attivi

Nell'allegato 1 dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari sono elencati i principi attivi che possono essere impiegati nei prodotti fitosanitari. Se un prodotto contiene un principio attivo non figurante nell'elenco, questo deve essere ripreso nell'allegato 1 nell'ambito della procedura di autorizzazione. Il numero dei documenti da presentare unitamente alla domanda varia considerevolmente a seconda del caso.

- Tutti i principi attivi nell'allegato 1: documentazione secondo l'allegato 6
- Principi(o) attivi(o) non nell'allegato 1: documentazione secondo gli allegati 5 e 6

Il DFE può richiedere la verifica dei principi attivi dell'allegato 1 (tramite iscrizione nell'allegato 10). I titolari di autorizzazioni devono comunicare per tempo se auspicano che il principio attivo rimanga iscritto nell'allegato 1, producendo la documentazione necessaria per la domanda di verifica.

Servizio di omologazione competente

Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Prodotti fitosanitari, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna (tel. 031 322 85 16, fax 031 322 26 34)

www.blw.admin.ch > Temi -> Mezzi di produzione -> Prodotti fitosanitari

Etichettatura di prodotti fitosanitari

- Dopo essere stati omologati i prodotti fitosanitari devono essere etichettati conformemente all'omologazione e l'etichetta deve recare le ulteriori indicazioni secondo l'articolo 55 dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari prima che i prodotti possa essere ceduti o impiegati a scopo professionale o commerciale.
- La vendita (cessione) di prodotti fitosanitari etichettati e imballati ai sensi del diritto previgente (Legge sui veleni) non è più consentita dal 31 luglio 2009. Dal 31 luglio 2011 non è più consentito neppure l'impiego a scopo professionale o commerciale.

Quali altre disposizioni particolari sono importanti per i prodotti fitosanitari?

- Nella pubblicità di prodotti fitosanitari sono da applicare le indicazioni prescritte dall'art. 60 OPF (vedi anche la guida della Confederazione scaricabile da www.bag.admin.ch/chemicals-advertising).
- Sono da osservare le limitazioni e i divieti per la messa sul mercato e per l'impiego dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim, RS 814.81, in particolare le disposizioni all'allegato 2.5).

Condizioni per l'importazione di prodotti fitosanitari

Esigenza di un'autorizzazione generale d'importazione

Gli importatori di prodotti fitosanitari necessitano di un permesso generale d'importazione (PGI) rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura. I moduli di domanda (su carta e in formato pdf) sono disponibili presso il servizio di omologazione (www.blw.admin.ch > Temi > Mezzi di produzione > Prodotti fitosanitari > Importazione > Moduli). Il numero di PGI deve essere dichiarato sui documenti doganali a ogni importazione.

Di principio i prodotti fitosanitari esteri devono pure essere omologati prima della loro messa sul mercato in Svizzera.

Prodotti importabili senza omologazione

I prodotti che figurano nell'elenco dei prodotti fitosanitari non soggetti all'obbligo di omologazione, sono considerati omologati e possono essere liberamente importati senza permesso generale d'importazione. L'elenco di questi prodotti è disponibile in Internet (www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Prodotti fitosanitari -> Importazione).

Se i prodotti importati sono rimessi a terzi, devono essere muniti del foglio illustrativo (istruzioni per l'uso) dell'Ufficio federale dell'agricoltura, che può essere ottenuto per posta o e-mail dal servizio di omologazione.

In tal caso devono essere segnalati anche i simboli di pericolo nella lingua della regione di vendita, corredando i prodotti dell'apposita scheda di dati di sicurezza.

Per questo tema si rinvia al promemoria dell'UFAG (disponibile sotto www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di promozione -> Prodotti fitosanitari -> Importazione-> Indicazioni).

Registro dei prodotti

I prodotti fitosanitari omologati in Svizzera, essendo già registrati nell'ambito della procedura di omologazione, non devono necessariamente essere notificati per l'iscrizione nel registro dei prodotti.

I prodotti fitosanitari oggetto di importazioni parallele, venduti in Svizzera, devono invece essere notificati entro 3 mesi dalla prima immissione sul mercato. Fanno eccezione i prodotti importati per uso proprio.

Ulteriori informazioni e schede

Maggiori informazioni sull'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari sono disponibili sotto www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Prodotti fitosanitari.

Diverse schede sulla Legge sui prodotti chimici sono reperibili sul sito www.chemsuisse.ch o presso [il servizio cantonale per i prodotti chimici](#).

Per ulteriori informazioni sul diritto sui prodotti chimici si rinvia al sito www.cheminfo.ch.